

ORDINANZA N.1/2017/OLB PIANO D'EMERGENZA AEROPORTUALE

IL DIRETTORE AEROPORTUALE COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI OLBIA

- **VISTI** gli artt. 687 690 705 718 726 727 728 729 1174 1231 del Codice della Navigazione;
- VISTO II Regolamento UE 139/2014, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relative agli aeroporti, ai sensi del Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed in particolare il Capo B dell'allegato IV;
- VISTO il Regolamento (UE) 996/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile:
- VISTA la legge 9 novembre 2004 n. 265 con la quale si stabilisce che l'ENAC, sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV S.p.A. per le materie di competenza, nonché gli altri organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta il "piano di emergenza aeroportuale";
- VISTO il Documento ICAO 9137-AN898 Part.7 "Airport Emergency Planning";
- VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile del 27 gennaio 2012, emanata per dare attuazione dell'art. 21 del Regolamento (UE) 996/2010, che modifica la Direttiva PCM del 2 maggio 2006 ("Indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze"),
- VISTO il Regolamento ENAC per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti;
- VISTE le circolari ENAC APT 18 A del 30.01.2008 e APT 20 del 16.06.2006;
- VISTA la Circolare ENC GEN 05 dell'8 ottobre 2014 "Piano di assistenza alle vittime di incidenti aerei ed ai loro familiari";
- VISTA la Convenzione stipulata tra l'ENAC e la soc. GEASAR (titolare del Certificato d'aeroporto n. I-008/APT) in data 27/10/2004, per la disciplina dei rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell'attività aeroportuale



dell'aeroporto di Olbia;

- **CONSIDERATO** che, ai sensi della normativa vigente, il Gestore aeroportuale assicura la disponibilità delle risorse organizzative e l'efficiente e ottimale utilizzo delle infrastrutture aeroportuali;
- **SENTITA** la necessità di aggiornare il piano d'emergenza aeroportuale dell'aeroporto di Olbia anche alla luce delle sentenze del Consiglio di Stato n. 5946/2013 e n. 661/2015;
- VISTA la nota del Direttore Generale dell'Enac N. 14176-P dell'11/02/2016 con la quale, in seguito alla pubblicazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 661/2015, è stata rilevata la necessità di allineare i contenuti i del Piano di Emergenza al dispositivo della Sentenza citata;
- VISTO il Documento di Valutazione del rischio sanitario condiviso con il Servizio 118, ASL 8 e USMAF, Unità Territoriale Sassari, approvato da ENAC con nota n. 0023865/CSR del 07.03.2016;
- RICHIAMATA la riunione del Safety Committee in data 23.11.2016 nel corso della quale è stato presentato e condiviso da tutti i partecipanti la bozza della nuova edizione del Piano di Emergenza Aeroportuale ed il successivo scambio di corrispondenza;

ORDINA

<u>Art. 1</u>

E' adottato ed entra in vigore il 20 febbraio 2017, il Piano di Emergenza per Incidente Aereo dell'aeroporto di Olbia, Edizione 2017, allegato alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte integrante.

<u>Art. 2</u>

Gli Enti ai quali, ai sensi della presente Ordinanza, sono affidati compiti e funzioni, assicureranno la presenza di una copia della presente Ordinanza, con i relativi allegati, presso ogni ufficio interessato. Su ogni automezzo di servizio, da impiegare nel corso delle operazioni, si assicurerà la presenza delle mappe reticolari (grid map).

<u> Art. 3</u>

Gli Enti ai quali sono affidati, dalla presente Ordinanza, compiti e funzioni, dovranno porre in essere ogni altro atto necessario, ai fini dell'organizzazione interna, di coordinamento e di addestramento periodico del personale, in funzione del contenuto dell' Ordinanza stessa.

<u> Art. 4</u>

La presente Ordinanza è lo strumento mediante il quale il Piano di Emergenza



Aeroportuale, elaborato dal gestore aeroportuale, acquista efficacia erga omnes.

E' fatto obbligo, pertanto, a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori saranno perseguiti, se il fatto non costituisce altro reato, ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 5

Con l'entrata in vigore della presente Ordinanza sono abrogate tutte le precedenti disposizioni in materia.

Art. 6

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell'ENAC..

Olbia, lì 17 febbraio 2017.

Il Direttore Aeroportuale Avv. Marco Di Giugno